

COMUNE DI SUELLI

Provincia di Sud Sardegna

Deliberazione della Giunta Municipale

N. 33

OGGETTO: Recepimento Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro, del mese di aprile alle ore 07:33 in Suelli e nella Nella Sala delle Adunanze della Giunta nel Palazzo Comunale di Suelli

LA GIUNTA MUNICIPALE

Convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l'intervento dei Signori:

NOMINATIVI	CARICA	PRESENZA	ASSENZA
Garau Massimiliano	SINDACO	X	
Cordeddu Loredana	VICESINDACO	X	
Masala Riccardo	ASSESSORE	X	
Piredda Alessandro	ASSESSORE		X
Tatti Nicola	ASSESSORE		X
TOTALE		3	2

e con l'assistenza del Segretario Comunale Copersino Serena

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'articolo 3, secondo comma della Costituzione, a detta del quale: *"E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"*;

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/00, *"Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, con particolare riferimento all'articolo 82 ai sensi del quale, al comma 1 *"Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa..."* proseguendo con il comma 2, per il quale *"I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni"*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno n° 119 del 04.04.2000 che ha emanato il regolamento per la determinazione della misura delle indennità e gettoni di presenza a norma dell'art. 82 del T.U. 267/2000;

RILEVATO che all'art. 1, tab. A del D.M. 119/2000, in relazione alla dimensione demografica del Comune, stabilisce le indennità per i componenti l'organo esecutivo;

ATTESO CHE le indennità da assegnare agli amministratori, per espressa disposizione normativa, devono essere riconosciute con atto di Giunta;

RICHIAMATI:

- l'articolo 3 della Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n.3 *"Statuto Speciale per la Sardegna"*, con riferimento alla potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali;

- l'articolo 27 della Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n.3 *"Statuto Speciale per la Sardegna"*, a detta del quale *"il Consiglio Regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione"*;

- la Legge Regionale Sarda n°02 del 04 Febbraio 2016, *"Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"* la quale, in particolare all'articolo 1 comma 6, ribadisce che *"le cariche degli organi delle unioni dei comuni, delle province e della città metropolitana sono esercitate a titolo gratuito"* proseguendo nell'enunciare che *"per garantire il diritto di accesso a tutti i cittadini alle cariche elettive in condizione di eguaglianza e lo svolgimento delle stesse con disciplina e onore, gli enti locali prevedono misure per l'esercizio delle funzioni senza spese a carico degli eletti, nei limiti previsti dal Regolamento di attuazione della presente legge"*;

- l'articolo 73 della Legge Regionale Sarda n.2/2016 rubricato *"Oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive - Regolamento"*, per il quale *"...con regolamento regionale adottato ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto speciale su iniziativa della Giunta regionale, sono definite le misure ammesse per l'attuazione dell'articolo 1, comma 6..."*;

DATO ATTO che Consiglio Regionale della Sardegna, Quindicesima Legislatura, nella seduta del 08 gennaio 2019, approvava il Regolamento di attuazione di cui all'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 *"Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n.2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive"*, di seguito richiamato *"Regolamento"*;

CONSIDERATO che, come riportato all'interno del summenzionato Regolamento *"Nell'ambito della potestà"*

legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, prevista dall'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva partecipazione all'organizzazione politica di tutti i cittadini, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione, e di contrastare il grave fenomeno dei commissariamenti degli organi di governo degli enti locali per assenza di candidature la Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 6 e dell'articolo 73 della legge regionale n. 2 del 2016, prevede misure per il pieno esercizio del mandato politico finanziate mediante il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale e senza spese a carico degli amministratori degli enti locali della Sardegna; le misure di cui al comma 1, aggiuntive rispetto alle indennità e agli oneri a carico degli enti già previsti dalla legislazione vigente a favore degli amministratori locali, sono corrisposte agli amministratori locali a titolo di rimborso forfettario delle spese connesse con l'esercizio del mandato e gravano sul fondo unico degli enti locali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 73 della legge regionale 02/2016";

DATO ATTO di quanto ribadito all'articolo 2 comma 3 del Regolamento, ai sensi del quale *"il Regolamento non si applica a Sindaci, assessori e consiglieri comunali che ricoprono la carica di Consigliere regionale, di Deputato o di Senatore, che siano titolari di un assegno vitalizio percepito in seguito allo svolgimento di uno o più mandati politici, che ricoprano l'incarico di amministratore o direttore generale nelle amministrazioni del sistema Regione o in società partecipate o controllate dalla Regione";*

CONSIDERATO che, in termini di determinazione ed erogazione dei rimborsi forfettari ai sensi dell'art.3 del Regolamento e nei limiti stabiliti dal medesimo, i rimborsi forfettari a beneficio degli amministratori locali possono essere erogati dai comuni, con determinazione degli stessi tramite deliberazione di Giunta Comunale, nei limiti massimi stabiliti dal Regolamento, sulla base delle diverse classi demografiche dei comuni, secondo le modalità di cui all'allegato 1 al medesimo;

CONSIDERATO CHE la quantificazione del limite massimo del rimborso forfettario attribuibile ai sindaci, diversificato per fasce demografiche dei comuni, che non potrà essere comunque superiore al 50 per cento dell'ammontare lordo dell'indennità di funzione loro attribuita ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in ragione dei principi di effettività e di ragionevolezza della spesa, tiene conto:

a) di una stima comparativa delle spese connesse alla dimensione demografica e territoriale del comune amministrato;

b) delle spese di assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

c) delle diverse forme e modalità di partecipazione del comune all'esercizio delle funzioni svolte a livello sovracomunale;

DATO ATTO che, con l'adozione della deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto la determinazione dei rimborsi forfettari di cui all'articolo 3 del Regolamento in materia di oneri connessi all'esercizio di funzioni elettive l'organo esecutivo può, inoltre, attribuire un rimborso forfettario mensile per uno o più assessori comunali e per i consiglieri delegati; la somma dei rimborsi forfettari attribuiti dal comune agli assessori e ai consiglieri delegati non può, comunque, superare complessivamente il rimborso attribuito al sindaco ai sensi del comma 1 del medesimo Regolamento;

DATO ATTO che, sulla base dell'allegato 1 del Regolamento, unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, il Comune di Suelli si colloca nella fascia demografica da 0 a 3.000 abitanti e, conseguentemente, l'importo attribuibile al Sindaco a titolo di rimborso forfettario mensile ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del Regolamento è pari al 50% dell'intero ammontare dell'indennità di funzione attribuita ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO altresì che ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del Regolamento, l'eventuale rimborso forfettario mensile attribuibile a uno o più assessori comunali o consiglieri delegati non può comunque superare complessivamente il rimborso attribuito al Sindaco ai sensi del comma 1 dello stesso art. 4 del Regolamento;

RILEVATO che è intenzione della Giunta Comunale recepire i rimborsi forfettari previsti dal Regolamento regionale a beneficio degli amministratori locali non superiore ai limiti massimi previsti dal regolamento stesso, e quindi per le funzioni di Sindaco un rimborso forfettario mensile per il pagamento delle spese connesse all'esercizio del mandato elettivo nella misura del 50% dell'intero ammontare dell'indennità attribuibile a titolo di rimborso forfettario, e per le funzioni degli assessori comunali un rimborso forfettario mensile non superiore complessivamente a quanto attribuito al Sindaco;

RITENUTO di dover procedere, facendo propri i presupposti e le motivazioni posti alla base del più volte richiamato Regolamento, nello stabilire quanto demandato in tema di determinazione dei rimborsi forfettari per il pagamento delle spese connesse all'esercizio del mandato elettivo non superiore ai limiti massimi sopra richiamati;

DATO ATTO che risultano acquisiti i pareri di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

tutto ciò premesso

Con votazione unanime

DELIBERA

di recepire il Regolamento n. 9 approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna in data 8 gennaio 2019 avente ad oggetto "Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive" allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

di riconoscere al Sindaco, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento di attuazione dell'art.73 della Legge Regionale n°02 del 4 Febbraio 2016, un rimborso forfettario mensile per il pagamento delle spese connesse all'esercizio del mandato elettivo pari al 50% dell'ammontare dell'indennità di funzione stabilita ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

di riconoscere agli Assessori comunali, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Regolamento di attuazione dell'art.73 della Legge Regionale n°02 del 4 Febbraio 2016, un rimborso forfettario mensile per il pagamento delle spese connesse all'esercizio del mandato elettivo assegnando un importo di egual misura ad ogni singolo assessore, fermo restando che la somma dei rimborsi degli assessori sarà pari al rimborso forfettario mensile attribuito al Sindaco;

di dare mandato, con la presente, per quanto di rispettiva competenza, al Responsabile del Servizio Economico Finanziario e al Responsabile del Servizio Amministrativo per l'esatta applicazione del presente disposto deliberativo, tramite l'adozione degli ulteriori atti inerenti e conseguenti la stessa.

di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL



COMUNE DI SUELLI

PROVINCIA DI SUD SARDEGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE

N. 33 del 04/04/2019

OGGETTO:

Recepimento Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
GARAU MASSIMILIANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
COPERSINO SERENA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

QUINDICESIMA LEGISLATURA

REGOLAMENTO

N. 9

Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).

Art. 2

Strumenti a garanzia della partecipazione democratica

1. Nell'ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, prevista dall'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva partecipazione all'organizzazione politica di tutti i cittadini, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione, e di contrastare il grave fenomeno dei commissariamenti degli organi di governo degli enti locali per assenza di candidature, la Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 73 della legge regionale n. 2 del 2016, prevede misure per il pieno esercizio del mandato politico finanziate mediante il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale e senza spese a carico degli amministratori degli enti locali della Sardegna.

2. Le misure di cui al comma 1, aggiuntive rispetto alle indennità e agli oneri a carico degli enti già previsti dalla legislazione vigente a favore degli amministratori locali, sono corrisposte agli amministratori locali a titolo di rimborso forfettario delle spese connesse con l'esercizio del mandato e gravano sul fondo unico degli enti locali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, secondo quanto disposto dall'articolo 73, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016.

3. Il presente regolamento non si applica a sindaci, assessori e consiglieri comunali che ricoprono la carica di consigliere regionale, di deputato o di senatore, che siano titolari di un assegno vitalizio percepito in seguito allo svolgimento di uno o più mandati politici, che ricoprano l'incarico di amministratore o direttore generale nelle amministrazioni del sistema Regione o in società partecipate o controllate dalla Regione.

Art. 3

Determinazione e erogazione dei rimborsi forfettari

1. I rimborsi forfettari a beneficio degli amministratori locali possono essere erogati dai comuni, dalle province e dalla città metropolitana; per gli amministratori comunali i rimborsi sono determinati, nei limiti stabiliti dal presente regolamento, con deliberazione della giunta comunale.

2. I limiti massimi del rimborso forfettario per gli amministratori comunali sono stabiliti dal presente regolamento sulla base delle diverse classi demografiche dei comuni secondo le modalità di cui all'allegato 1.

3. La quantificazione dei rimborsi erogabili agli amministratori delle province e della città metropolitana è determinata annualmente con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali.

4. Nella quantificazione del limite massimo del rimborso forfettario attribuibile ai sindaci, diversificato per fasce demografiche dei comuni, e comunque non superiore al 50 per cento dell'ammontare lordo dell'indennità di funzione loro attribuita ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in ragione dei principi di effettività e di ragionevolezza della spesa, si tiene conto:

- a) di una stima comparativa delle spese connesse alla dimensione demografica e territoriale del comune amministrato;
- b) delle spese di assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- c) delle diverse forme e modalità di partecipazione del comune all'esercizio delle funzioni svolte a livello sovracomunale.

Art. 4

Disciplina dei rimborsi forfettari attribuibili agli amministratori comunali

1. I comuni, con la deliberazione della giunta comunale di cui all'articolo 3, comma 1, possono attribuire al sindaco, qualora questo non sia amministratore delle province o della città metropolitana e non si trovi in una delle situazioni indicate nell'articolo 2, comma 3, un rimborso forfettario mensile per il pagamento delle spese connesse all'esercizio del mandato elettivo non superiore ai limiti massimi indicati nell'allegato 1.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1 la giunta comunale può, inoltre, attribuire un rimborso forfettario mensile per uno o più assessori comunali e per i consiglieri delegati. La somma dei rimborsi forfettari attribuiti dal comune agli assessori e ai consiglieri delegati non può, comunque, superare complessivamente il rimborso attribuito al sindaco ai sensi del comma 1.

Art. 5

Disciplina dei rimborsi forfettari attribuibili agli amministratori provinciali

1. In ragione dell'attribuzione di funzioni sovracomunali, al sindaco eletto presidente della provincia e al sindaco metropolitano spetta un rimborso forfettario quantificato con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, ed erogato, rispettivamente, dalla provincia o dalla città metropolitana a valere sulla quota del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 ad esse annualmente assegnata.

2. Nel rispetto del divieto di cumulo dei rimborsi, i sindaci non percepiscono il rimborso di cui all'articolo 4 per tutta la durata della carica di presidente della provincia o di sindaco metropolitano.

3. Ai consiglieri provinciali e ai consiglieri del consiglio metropolitano di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016 è attribuito un rimborso forfettario pari al 50 per cento di quanto attribuito, rispettivamente, al presidente della provincia presso la quale svolge il mandato o al sindaco metropolitano.

4. È facoltà dei singoli consiglieri di cui al comma 1 rinunciare a parte o all'intero ammontare del rimborso forfettario attribuibile per l'esercizio delle funzioni.

Allegato 1

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO

1. Per le finalità di cui al presente regolamento sono stabiliti i seguenti limiti massimi:

Fascia demografica	% dell'intero ammontare dell'indennità attribuibile a titolo di rimborso forfettario
0-3.000	50 per cento
3.000-5.000	40 per cento
5.000 -15.000	20 per cento
15.000 - 30.000 (ivi compresi i capoluoghi di provincia)	15 per cento
30.000-100.000	10 per cento